



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 109/12

Lussemburgo, 6 settembre 2012

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-473/10, C-483/10,
C-555/10, C-556/10 e C-557/10

Commissione / Ungheria, Regno di Spagna, Repubblica d'Austria,
Repubblica federale di Germania e Repubblica portoghese

Stampa e Informazione

L'avvocato generale Jääskinen presenta le proprie conclusioni relative ai ricorsi per inadempimento proposti contro diversi Stati membri in relazione al trasporto ferroviario

Propone alla Corte di dichiarare che l'Ungheria, la Spagna e il Portogallo sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in virtù del diritto dell'Unione

In ragione della liberalizzazione del settore ferroviario nell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a garantire alle imprese in tale settore un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. In tale contesto, l'esercizio di talune « funzioni essenziali » non può più essere assicurato dalle imprese ferroviarie storiche degli Stati membri, ma deve essere affidato a gestori indipendenti. Tali funzioni comprendono in particolare il rilascio alle imprese ferroviarie di licenze che danno loro accesso alla rete ferroviaria, la ripartizione delle capacità infrastrutturali e la determinazione del canone che deve essere versato dalle imprese di trasporto per l'utilizzo della rete.

Le presenti cause rientrano in una serie di ricorsi per inadempimento¹ proposti dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri per l'inosservanza degli obblighi loro derivanti dalle direttive che disciplinano il funzionamento del settore ferroviario². Nella fattispecie, la corte deve esaminare i ricorsi diretti contro l'Ungheria, la Spagna, l'Austria, la Germania e il Portogallo.

C-473/10 Commissione / Ungheria

Secondo la Commissione, in Ungheria la gestione del traffico garantita dagli operatori storici (MÁV e GySEV) comprende anche l'allocatione di linee ferroviarie – vale a dire la ripartizione dell'infrastruttura – che dovrebbe essere effettuata da un organismo indipendente.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Jääskinen constata che poiché la gestione del traffico non rientra nelle funzioni essenziali, essa può essere affidata ad imprese ferroviarie. Inoltre, l'avvocato generale rileva che MÁV e GySEV non traggono alcun vantaggio concorrenziale dal fatto di essere informate, in quanto gestori del traffico, delle decisioni di ripartizione dell'infrastruttura. Infatti, tali informazioni sono accessibili anche ai loro concorrenti.

L'avvocato generale Jääskinen considera invece che l'Ungheria sia venuta meno agli obblighi in forza della direttiva 2001/14 in quanto non ha definito le condizioni che garantiscono l'equilibrio finanziario dei gestori dell'infrastruttura e non ha adottato incentivi alla riduzione dei costi e dei canoni legati alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura. Parimenti, egli suggerisce alla Corte di dichiarare che, non avendo garantito che i canoni riscossi dai gestori dell'infrastruttura fossero pari

¹ Si tratta delle cause C-483/10, Commissione/Spagna; C-512/10, Commissione/Polonia; C-528/10, Commissione/Grecia; C-545/10, Commissione/Repubblica ceca; C-555/10, Commissione/Austria; C-556/10, Commissione/Germania; C-557/10, Commissione/Portogallo; C-625/10, Commissione/Francia; C-627/10, Commissione/Slovenia; C-369/11, Commissione/Italia e C-412/11, Commissione/Lussemburgo.

² Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/12, e direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29), come modificata dalle direttive 2004/49/CE e 2007/58/CE.

ai costi direttamente collegati alla messa a disposizione della rete ferroviaria, l'Ungheria ha violato detta direttiva.

C-483/10 Commissione / Spagna

Per quanto riguarda tale ricorso, l'avvocato generale Jääskinen constata innanzitutto che, benché gli Stati membri siano competenti a definire il contesto normativo della fissazione delle tariffe, essi devono tuttavia affidare al gestore dell'infrastruttura il compito di determinare il canone che deve essere versato per l'utilizzo della rete ferroviaria. Di conseguenza, egli ritiene che la Spagna, riservando allo Stato il diritto di determinare detto canone, non si sia conformata alla direttiva 2001/14.

L'avvocato generale ricorda poi che gli Stati membri sono tenuti a predisporre un sistema di miglioramento delle prestazioni diretto a ridurre al minimo le perturbazioni e ad aumentare l'efficacia della gestione della rete ferroviaria. Orbene, secondo l'avvocato generale, le misure adottate dalla Spagna a tale scopo non costituiscono un sistema coerente e trasparente ma semplici misure sporadiche e indipendenti le une dalle altre.

Infine, l'avvocato generale Jääskinen propone alla Corte di dichiarare l'inadempimento della Spagna a causa del trattamento discriminatorio dei nuovi operatori che fanno ingresso nel mercato ferroviario spagnolo, i quali sono svantaggiati rispetto all'operatore storico che beneficia di un accesso preferenziale all'infrastruttura. Infatti, in assenza di un accordo quadro concluso con lo Stato, un tale accesso preferenziale non può essere accordato alle imprese ferroviarie. Orbene, nella fattispecie non è stato concluso alcun accordo tale da giustificare detto trattamento. Secondo l'avvocato generale, lo Stato spagnolo non può nemmeno riservarsi competenze discrezionali in materia di ripartizione dell'infrastruttura, poiché dette competenze devono essere affidate unicamente al gestore indipendente della rete.

C-555/10 Commissione / Austria e C-556/10 Commissione / Germania

La Commissione fa valere che le direttive non consentono agli Stati membri di integrare il gestore indipendente nell'ambito di una holding cui appartengono anche le imprese ferroviarie, a meno che non prevedano misure supplementari per garantire l'indipendenza della gestione. Orbene, secondo la Commissione, tali due Stati non hanno adottato misure di questo tipo quando hanno integrato i loro rispettivi gestori dell'infrastruttura (la ÖBB-Infrastruktur e la Deutsche Bahn Netz) in una holding.

A tal proposito, l'avvocato generale sottolinea che il ricorso della Commissione non verte sulla scorretta applicazione delle direttive ma unicamente sulla loro trasposizione errata o incompleta.

Secondo l'avvocato generale Jääskinen la direttiva 91/440 non obbliga gli Stati membri a effettuare una separazione istituzionale tra il gestore indipendente e l'operatore storico. Al contrario, detta direttiva consente a tali Stati di integrarli nella medesima holding. Peraltro, l'avvocato generale rileva che le misure supplementari invocate dalla Commissione non sono menzionate nelle direttive di cui trattasi, per cui la loro adozione non può essere imposta agli Stati membri. Egli respinge parimenti gli argomenti della Commissione secondo cui la Germania sarebbe venuta meno agli obblighi in materia di fissazione delle tariffe e di predisposizione di un meccanismo diretto a limitare i costi legati al servizio di infrastruttura e a ridurre il livello dei diritti di accesso.

Ciò considerato, l'avvocato generale Jääskinen ritiene che i ricorsi della Commissione debbano essere respinti.

C-557/10 Commissione / Portogallo

L'avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive 91/440 e 2001/14. Infatti, da una parte, lo Stato portoghese ha conservato un ruolo essenziale nelle procedure decisionali dell'impresa ferroviaria pubblica CP Comboios de Portugal per quanto riguarda gli attivi di quest'ultima, circostanza non compatibile con la libertà economica riconosciuta dalle direttive alle imprese ferroviarie. Dall'altra, il

Portogallo non ha adottato le misure necessarie per garantire l'equilibrio dei conti del gestore dell'infrastruttura.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582